

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 39, COMMA 3, DELLA LEGGE REGIONALE 28 MARZO 2002, N. 3 (RIFORMA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E SISTEMI DI MOBILITÀ DELLA REGIONE CAMPANIA) IN MATERIA DI ESERCIZIO DEI SERVIZI AUTORIZZATI DI LINEA CON AUTOBUS, SENZA ONERI A CARICO DELLA REGIONE E DEGLI ENTI LOCALI.

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Per assicurare la migliore accessibilità e fruibilità del territorio regionale, anche in funzione delle relazioni con le Regioni contermini, il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 39, comma 3, della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3 (Riforma del Trasporto Pubblico Locale e Sistemi di Mobilità della Regione Campania), disciplina i criteri e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico con autobus, svolti senza oneri finanziari a carico della Regione e degli enti locali competenti in regime di concorrenza.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano, altresì, ai servizi di trasporto di persone classificati gran turismo ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a), n. 6), della legge regionale n. 3/2002, ed ai servizi speciali riservati a categorie specifiche di utenti previsti dall'articolo 3, comma 3, lettera a), n. 2), della legge regionale n. 3/2002.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) servizi di trasporto pubblico di linea, esercitati senza oneri finanziari a carico della pubblica amministrazione, di seguito indicati come “servizi autorizzati”, i servizi di linea di competenza della Regione o degli enti locali, effettuati su strada mediante autobus ed aventi le seguenti caratteristiche:
 - 1) offerta indifferenziata al pubblico, anche se questo sia costituito da una particolare categoria di persone;
 - 2) itinerari, orari e frequenze predeterminate;
 - 3) svolgimento continuativo o periodico;
 - 4) tariffa libera predeterminata autonomamente dall'esercente il servizio.
 - b) servizi di trasporto pubblico di linea, esercitati senza oneri finanziari a carico della pubblica amministrazione, di seguito indicati come “servizi speciali”, i servizi di linea aventi le seguenti caratteristiche:
 - 1) offerta di norma riservata a specifiche categorie di utenti, per il trasporto da e per luoghi di intrattenimento o per centri commerciali o per centri congressi o altre attività simili;
 - 2) itinerari, orari e frequenze anche parzialmente predeterminate;
 - 3) tariffa libera predeterminata autonomamente dal committente o dal vettore stesso.
 - c) servizi di trasporto pubblico di linea, esercitati senza oneri finanziari a carico della pubblica amministrazione, di seguito indicati come “servizi di gran turismo”, i servizi di linea aventi le seguenti caratteristiche:
 - 1) finalità del servizio esclusivamente turistica, avente ad oggetto il trasporto di flussi di visitatori verso località turistiche, scali ferroviari, porti o aeroporti;
 - 2) offerta indifferenziata al pubblico;
 - 3) itinerari, orari e frequenze predeterminate;
 - 4) tariffa libera predeterminata autonomamente dal committente o dal vettore stesso, remunerativa del costo del servizio.
 - d) autobus: gli autoveicoli classificati ed immatricolati ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni;
 - e) relazioni di traffico: il collegamento tra due località in cui è consentito che il viaggiatore salito a bordo in una di esse possa scendere nell'altra.

Art. 3

Autorizzazione

1. L'esercizio dei servizi di trasporto pubblico di linea di cui all'articolo 2 è subordinato al rilascio di autorizzazione amministrativa, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza, libera prestazione dei servizi, divieto di abuso di posizione dominante e trasparenza, nonché nel rispetto dei principi di coerenza, compatibilità e non sovrapposizione con la rete dei servizi minimi e aggiuntivi ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale n. 3/2002.
2. Ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale n. 3/2002, l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione o dagli enti locali competenti, previo parere favorevole della Regione, per la durata massima di tre anni ed è rinnovabile. La Regione si esprime sulla richiesta di parere formulata dall'ente locale entro trenta giorni.
3. Le imprese in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale vigente possono presentare alla amministrazione competente ai sensi degli articoli 6, 8, 9 e 10 della legge regionale n. 3/2002 domanda di autorizzazione per l'esercizio dei servizi di trasporto con autobus di cui all'articolo 2. Nel caso di riunione di imprese, gli operatori economici devono conferire con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi detto mandatario. L'autorizzazione è redatta anche a nome di tutte le imprese facenti parte della riunione. Essa viene rilasciata in originale al mandatario che gestisce la riunione d'impresa e in copia conforme all'originale alle imprese facenti parte della riunione.
4. L'autorizzazione rilasciata all'impresa di trasporto non costituisce diritto di esclusiva per l'effettuazione del servizio sull'itinerario cui si riferisce.
5. Il termine per la conclusione del procedimento è di sessanta giorni. Entro il termine, l'ente competente provvede a rilasciare l'autorizzazione ovvero a comunicare all'interessato il provvedimento di diniego.
6. Nel caso di domanda di autorizzazione relativa a percorsi e fermate per i quali occorre acquisire il nulla osta per la sicurezza e la regolarità del servizio di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto), i termini sono sospesi fino all'acquisizione del relativo nulla osta.
7. Nel caso di incompletezza della domanda, l'ente competente richiede all'interessato, entro quindici giorni decorrenti dalla presentazione della domanda, le necessarie integrazioni, interrompendo i termini del procedimento. Decorsi inutilmente quindici giorni dalla data di richiesta di integrazione documentale, la domanda è archiviata d'ufficio, senza ulteriori comunicazioni all'interessato.
8. L'autorizzazione non può essere oggetto di cessione o trasferimento a favore di terzi.

9. Per l'efficacia dell'attività di monitoraggio di cui all'articolo 13, gli enti locali trasmettono, entro trenta giorni, alla Regione Campania e all'ACAM copia delle autorizzazioni rilasciate e i provvedimenti sanzionatori irrogati ai sensi del presente regolamento, e della normativa nazionale e regionale vigente.
10. L'autorizzazione o il rinnovo sono negati, oltre che nei casi di carenza o perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi, anche nei casi previsti dall'articolo 4, comma 4, lettere c), n) ed o).

Art. 4

Documentazione

1. A cura della struttura regionale competente sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione i modelli relativi al rilascio e al rinnovo delle autorizzazioni.
2. Le domande di rinnovo devono pervenire all'ufficio competente almeno sessanta giorni prima della data di scadenza dell'autorizzazione di cui si chiede il rinnovo.
3. La domanda è corredata dalle autocertificazioni prodotte dall'interessato. L'ente competente provvede, d'ufficio, a verificare la veridicità delle dichiarazioni in conformità a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa).
4. La domanda contiene i seguenti elementi nonché le seguenti dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:
 - a) denominazione o ragione sociale dell'impresa, la sede, il codice fiscale, il numero di partita IVA, le generalità del legale rappresentante, il numero di iscrizione al Registro Elettronico Nazionale (REN). In caso di riunione di imprese tali dati devono essere riferiti anche a ciascuna delle imprese riunite;
 - b) dichiarazione relativa all'iscrizione al registro imprese presso la Camera di Commercio e all'avvenuta iscrizione al REN attestante il possesso dei requisiti di onorabilità, di capacità finanziaria e di idoneità professionale. In caso di riunione di imprese tali dichiarazioni devono essere fornite anche a ciascuna delle imprese riunite;
 - c) dichiarazione di non essere incorsa, nel periodo di un anno precedente alla data di presentazione della domanda, nella decadenza della medesima o di altra autorizzazione per l'esercizio di servizi di trasporto di persone su strada mediante autobus;
 - d) dichiarazione relativa al possesso della certificazione relativa alla qualità aziendale secondo le norme UNI EN ISO 9000 nella versione più recente;
 - e) dichiarazione del rispetto delle prescrizioni relative alla riduzione delle emissioni in atmosfera;
 - f) dichiarazione del rispetto delle tariffe applicate o contratto stipulato con il committente per i servizi speciali;
 - g) dichiarazione relativa al rispetto dell'obbligo di comunicare qualsiasi variazione dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per il rilascio dell'autorizzazione;
 - h) dichiarazione relativa al rispetto dell'obbligo di comunicare con cadenza semestrale i dati relativi alla gestione del servizio, tra i quali, produzione chilometri, tariffe, indagini sul grado di soddisfazione dell'utenza;

- i) dichiarazione relativa all'impiego di autobus aventi le caratteristiche di cui all'art. 3, comma 2, lettera f), del D. Lgs. n. 285/2005 con indicazione del numero, tipologia, dimensioni, anno di immatricolazione, uso in base al quale sono immatricolati;
 - j) dichiarazione di assenza, per l'acquisto degli autobus, di sovvenzioni pubbliche, ovvero di autobus acquistati con contributo pubblico già ammortizzato per i quali sia trascorso il periodo del vincolo di non alienabilità e di destinazione al trasporto pubblico locale;
 - k) dichiarazione relativa alla disponibilità di personale in misura idonea ad assicurare il regolare esercizio di trasporto di linea nel rispetto della vigente natura giuridica dei rapporti di lavoro e dei contratti collettivi applicati al settore;
 - l) dichiarazione relativa alla disponibilità di impianti e strutture idonee per assicurare il servizio di trasporto;
 - m) dichiarazione relativa al rispetto degli obblighi inerenti la separazione contabile qualora l'impresa gestisca trasporti soggetti ad obbligo di servizio pubblico e al rispetto degli obblighi imposti dalla normativa vigente per la tutela della concorrenza e del mercato per le attività svolte in mercati liberalizzati. In caso di riunione di imprese tale dichiarazione deve essere fornita anche da ciascuna delle imprese riunite;
 - n) dichiarazione di non aver commesso, nel periodo di un anno precedente alla data di presentazione della domanda per ottenere l'autorizzazione o il rinnovo, più di due infrazioni considerate molto gravi, ai sensi dell'articolo 14, commi 1 e 4;
 - o) dichiarazione di non aver commesso, nel periodo di un anno precedente alla data di presentazione della domanda, più di cinque infrazioni considerate gravi, ai sensi dell'articolo 14, comma 2;
 - p) dichiarazione di applicare nei confronti degli addetti, in materia di rapporto di lavoro, le norme di diritto comune e le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore;
5. La domanda deve essere corredata dai seguenti allegati:
- a) elenco materiale rotabile da adibire allo svolgimento del servizio (modello, telaio, targa, anno prima immatricolazione, data ultima revisione, servizi per cui sono stati immatricolati ed ente che ne ha autorizzato l'immatricolazione) e copia delle carte di circolazione comprensivo anche dell'elenco dei mezzi di riserva.
 - b) nulla osta alla disponibilità delle aree di ubicazione di capolinea e fermate per l'intero periodo di esercizio della linea da parte degli enti territorialmente competenti. Qualora l'area interessata sia già in uso per la sosta o capolinea di un altro servizio di trasporto pubblico locale sovvenzionato è necessario fornire il nulla osta dell'ente che ha affidato il servizio di trasporto pubblico. In caso di aree private è necessario fornire titolo idoneo a comprovare la disponibilità delle aree per l'intero periodo di esercizio della linea;

- c) programma di esercizio della linea con tabelle orarie di partenza e di arrivo ai capolinea e alle fermate e periodo d'esercizio. Il programma di esercizio costituisce parte integrante dell'autorizzazione e deve indicare anche i tempi presunti di percorrenza. Il programma orario di esercizio deve prevedere un idoneo tempo di fermata o sosta dell'autobus per consentire la salita e la discesa dei passeggeri in sicurezza;
 - d) documentazione cartografica (n. 2 copie) relativa sia al percorso, con evidenza dei sensi di marcia, sia all'ubicazione dettagliata dei capolinea e delle fermate richieste. La cartografia sarà in scala 1:10.000 per il percorso e in scala 1:200 per i dettagli delle fermate e dei capolinea;
 - e) relazione illustrativa del servizio, contenente anche la proiezione del traffico medio di passeggeri previsto e le tariffe applicate; per i servizi di gran turismo la relazione deve, altresì, illustrare le caratteristiche artistiche, storiche, ambientali, culturali e paesaggistiche delle località che si intendono collegare;
 - f) carta dei servizi adottata e dichiarazione di impegno all'aggiornamento della carta dei servizi;
 - g) copia fotostatica di un documento d'identità, in corso di validità, del titolare/legale rappresentante dell'impresa che sottoscrive la richiesta di autorizzazione nonché di tutti coloro che producono la dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000.
6. Entro dieci giorni dal ricevimento della documentazione, la Regione o gli enti competenti provvedono ad inoltrare copia dell'istanza alle imprese già titolari di autorizzazione, esercenti servizi di linea nel territorio interessato dalla richiesta.

Art. 5

Verifica di compatibilità

1. La Regione, per il rilascio delle autorizzazioni di propria competenza o nell'espressione del parere vincolante per i servizi di competenza degli enti locali, verifica la coerenza, la compatibilità e la non sovrapposizione con la rete dei servizi minimi e aggiuntivi, anche tenendo conto della sicurezza della circolazione, degli obiettivi di qualità ambientale e di tutela della salute dei cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge regionale n. 3/2002. Per la verifica la Regione prende in considerazione le caratteristiche del servizio proposto, il percorso, il programma di esercizio, le tariffe.
2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, per prevenire la congestione del traffico, l'inquinamento e l'incidentalità, può prevedere per i territori isolani e per ambiti territoriali caratterizzati da una rete viaria insufficiente eventuali contingentamenti al numero massimo di autorizzazioni da rilasciare o distanziamenti temporali rispetto ai servizi minimi o aggiuntivi. Il provvedimento è adottato previa consultazione con gli enti locali interessati.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, l'autorizzazione per i servizi di gran turismo non può essere negata qualora alla parziale sovrapposizione fisica dei percorsi non corrisponda una significativa sovrapposizione dell'utenza, tenuto conto anche dei livelli tariffari offerti.

Art. 6

Comunicazione di inizio servizio

1. Entro novanta giorni dalla data di inizio del periodo di validità dell'autorizzazione l'impresa deve attivare il servizio di linea. Il periodo necessario all'attivazione del servizio può essere esteso fino ad un massimo di centottanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione su motivata richiesta dell'impresa.
2. L'impresa rende noto all'utenza il programma di esercizio dei servizi di linea autorizzati entro la data della loro attivazione. Tale obbligo si intende rispettato quando:
 - a) l'impresa, o in caso di riunione di imprese, almeno una delle imprese autorizzate pubblica sulla rete internet le informazioni relative alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, nonché la denominazione delle altre eventuali imprese autorizzate ed i punti vendita dei titoli di viaggio;
 - b) le imprese autorizzate forniscono telefonicamente, per non meno di quattro ore nei giorni feriali, le informazioni concernenti le fermate, il periodo, i giorni e l'orario di esercizio dei servizi di linea ad esse autorizzati, nonché i punti vendita dei titoli di viaggio ed i prezzi degli stessi;
 - c) nei punti vendita dei titoli di viaggio relativi ai servizi di linea è a disposizione specifico materiale di documentazione contenente le informazioni di cui alla lettera b) ed ogni altra notizia utile;
 - d) almeno il 50 per cento delle paline apposte alle fermate riporta l'orario dei relativi servizi di linea.

Art. 7

Domande di modifica dei servizi e subaffidamento

1. L'impresa titolare di autorizzazione può richiedere la modifica delle prescrizioni contenute nel predetto titolo, anche contestualmente al rinnovo dell'autorizzazione, presentando domanda motivata al competente ufficio. Le modifiche non possono essere richieste nei primi sei mesi dall'attivazione del servizio o entro i primi sei mesi dal rinnovo della autorizzazione, fatti salvi i casi di forza maggiore.
2. L'impresa titolare, che intende subaffidare l'esercizio del servizio di linea autorizzato, è tenuta a produrre copia autentica del contratto di subaffidamento nonché le dichiarazioni rese, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dalle imprese subaffidatarie relative alla dimostrazione della sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 4, comma 4, lettere b), c), d), m), n), o) e p).

Art. 8

Comunicazione di cessazione del servizio

1. Le imprese che intendono cessare l'esercizio di un servizio di linea devono darne comunicazione all'ente competente. Tale comunicazione, opportunamente motivata, deve essere inoltrata almeno trenta giorni prima della data di effettiva cessazione del servizio. Il documento autorizzativo deve essere riconsegnato all'ufficio competente.
2. Le imprese che intendono cessare l'esercizio di un servizio di linea ne danno comunicazione all'utenza, almeno trenta giorni prima della cessazione del servizio stesso, sulla rete internet, mediante informazioni telefoniche e con specifico materiale informativo nei punti vendita dei titoli di viaggio, nonché apponendo specifici avvisi presso le fermate del servizio di linea.

Art. 9

Impiego ed utilizzo del materiale rotabile

1. Per l'esercizio dei servizi di linea autorizzati, le imprese impiegano autobus in propria disponibilità, aventi le caratteristiche dichiarate per il rispetto della condizione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera f), del D. Lgs. n. 285/2005.
2. E' fatto divieto di effettuare trasbordi dei viaggiatori, ossia di utilizzare più autobus lungo il medesimo percorso stradale di un servizio di linea, salvo il caso in cui il trasbordo avvenga per effettuare diramazioni autorizzate o nei casi previsti all'articolo 10, comma 5, lettere a) e d), relative all'utilizzo di autobus di rinforzo.

Art. 10

Autobus di rinforzo

1. Le imprese autorizzate ad esercitare servizi di linea ai sensi del presente regolamento e le imprese titolari di precedente autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale n. 3/2002 fino alla naturale scadenza, richiedono agli enti competenti l'autorizzazione per l'utilizzo di autobus di rinforzo, così come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera h), del D. Lgs. n. 285/2005.
2. Nella domanda di cui al comma 1, le imprese dimostrano di essere autorizzate ad esercitare i servizi di linea nei quali intendono utilizzare l'autobus di rinforzo, mediante dichiarazione resa, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, nonché di aver concluso con una impresa abilitata a svolgere la professione di trasportatore di viaggiatori su strada, iscritta al registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, un contratto di locazione temporanea di autobus senza conducente, mediante produzione di quest'ultimo o di un suo estratto, dal quale risultano:
 - a) la denominazione dei soggetti contraenti;
 - b) la data e la durata del contratto;
 - c) le caratteristiche tecniche dell'autobus locato.
3. Gli autobus immatricolati in servizio di linea, ai sensi dell'articolo 87 del D. Lgs. n. 285/1992, e successive modificazioni, sono autorizzati come autobus di rinforzo a condizione che l'Autorità che ha rilasciato il titolo legale in base al quale l'autobus è stato immatricolato, certifichi che lo stesso non sia stato acquistato con sovvenzioni pubbliche di cui non possano beneficiare la totalità delle imprese di trasporto di persone su strada, e che la locazione dello stesso non rechi pregiudizio al regolare esercizio del servizio o dei servizi di linea ai quali è adibito.
4. L'ente competente ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale n. 3/2002, verificata la conformità della domanda a quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, e valutata l'idoneità tecnica dell'autobus ad essere impiegato sui servizi di linea indicati nella domanda, procede al rilascio, a favore dell'impresa richiedente, dell'autorizzazione per l'utilizzo dell'autobus di rinforzo, nella quale sono indicati la denominazione dell'impresa locataria e di quella locatrice, i servizi di linea su cui è consentito impiegare l'autobus e i dati identificativi dello stesso.
5. L'autorizzazione ha validità massima di un anno e consente all'impresa interessata l'impiego sui servizi di linea di autobus di rinforzo per periodi non superiori a dieci giorni, salvo quanto previsto alla lettera c), a decorrere dalla data in cui si verifica uno dei seguenti eventi:
 - a) guasto meccanico, furto o incendio di un autobus in propria disponibilità;
 - b) imprevista eccedenza di domanda da parte dell'utenza rispetto all'offerta programmata sul servizio di linea interessato;

c) differita disponibilità di un autobus oggetto di un contratto di compravendita. In tale caso l'autobus di rinforzo può essere impiegato nel servizio di linea fino alla data di effettiva consegna dell'autobus acquistato e, comunque, per un periodo non superiore a centottanta giorni;

d) forza maggiore.

6. L'ente competente ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale n. 3/2002, in caso di valutazione negativa della domanda, comunica all'impresa richiedente i motivi ostativi all'accoglimento della stessa.

Art. 11

Obblighi delle imprese

1. L'impresa, per tutto il periodo di validità dell'autorizzazione, deve rispettare tutte le obbligazioni e prescrizioni contenute nell'autorizzazione.
2. L'impresa, per tutto il periodo di validità dell'autorizzazione, deve:
 - a) mantenere i requisiti di cui all'articolo 4;
 - b) rispettare le prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
 - c) rispettare le prescrizioni relative alla sicurezza del percorso e delle fermate, nonché quelle relative alla circolazione stradale stabilite dalle competenti Autorità.
3. L'impresa autorizzata è tenuta a:
 - a) produrre con cadenza annuale, entro il mese di maggio, alla Regione Campania, e agli enti competenti ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale n. 3/2002, apposita dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dalla quale risulti la permanenza dei requisiti previsti all'articolo 4 del presente regolamento;
 - b) comunicare, nelle modalità e nei termini stabiliti all'articolo 8, l'eventuale intenzione di cessare l'esercizio del servizio di linea autorizzato;
 - c) tenere a bordo dell'autobus adibito al servizio la copia dell'autorizzazione, certificata conforme dall'autorità che ha rilasciato il titolo e una dichiarazione nella quale si attesti che il conducente abbia un regolare rapporto di lavoro secondo la normativa vigente;
 - d) adibire al servizio di linea autobus in propria disponibilità, salvo impiegare autobus di rinforzo per far fronte a situazioni temporanee ed eccezionali, previo rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'ente competente, secondo le modalità stabilite all'articolo 10;
 - e) adottare e aggiornare la Carta dei servizi e rendere noto l'itinerario sul quale è effettuato il servizio, le fermate, gli orari, i prezzi applicati e le altre condizioni di esercizio, in modo da garantire trasparenza dell'informazione ed agevole accesso agli utenti interessati;
 - f) rilasciare ai viaggiatori trasportati un titolo di viaggio nel quale debbono necessariamente figurare: la denominazione dell'impresa emittente, le località di partenza e di destinazione, il periodo di validità ed il valore, nonché tutti gli elementi previsti dalla normativa fiscale;
 - g) fornire all'ente competente i dati richiesti per lo svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo di cui all'articolo 13;
 - h) attivare l'esercizio del servizio nei termini previsti all'articolo 6, comma 1.

Art. 12

Documentazione da tenere a bordo dell'autobus

1. Per il rispetto dell'obbligo di cui al comma 3, lettera c) dell'articolo 11 l'impresa tiene a bordo dell'autobus impiegato nel servizio di linea copia conforme del documento comprovante il rilascio dell'autorizzazione e una dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, nella quale, oltre alle generalità del conducente ed agli estremi di iscrizione dello stesso agli Enti previdenziali ed assistenziali, risultino:
 - a) per i conducenti aventi un rapporto di lavoro subordinato con l'impresa titolare del servizio di linea, gli estremi del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore applicato;
 - b) per i conducenti aventi un rapporto di lavoro subordinato con una Agenzia di somministrazione di lavoro, iscritta all'apposito Albo, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la denominazione della stessa e l'applicazione della vigente normativa in materia di somministrazione di lavoro;
 - c) per i conducenti non rientranti nelle precedenti ipotesi, la qualità o la carica sociale rivestita all'interno dell'impresa autorizzata allo svolgimento del servizio di linea.
2. Allorché viene impiegato un autobus di rinforzo, a bordo dello stesso deve essere conservata l'autorizzazione di cui all'articolo 10, comma 4, sulla quale l'impresa è tenuta ad indicare la data di inizio del periodo di utilizzo, nonché la dichiarazione resa, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, per attestare il verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 5 dell'articolo 10. La dichiarazione è resa dal titolare, dal rappresentante legale o dal direttore di esercizio dell'impresa locataria o dal conducente dell'autobus, qualora gli eventi indicati nell'articolo 10, comma 5, lettere a) e d), si siano verificati durante lo svolgimento del servizio di linea.

Art. 13

Attività di monitoraggio e di controllo

1. Per valutare l'impatto sul mercato della disciplina contenuta nel presente regolamento, la Regione pubblica sul sito istituzionale i dati relativi all'andamento della domanda di mobilità ed all'offerta dei servizi di linea, e, anche con il supporto dell'ACAM, promuove iniziative di studio e svolge una costante attività di monitoraggio del settore, attraverso l'acquisizione e l'elaborazione dei dati relativi ai servizi di linea.
2. La Regione e agli enti competenti dispongono controlli e verifiche periodiche sulla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 4 e sul rispetto degli standard qualitativi e quantitativi della carta dei servizi adottata, nonché degli obblighi di cui all'articolo 11, per assicurare la leale e corretta concorrenza tra le imprese esercenti i servizi di linea, nonché il rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento. A tale fine gli organi addetti al controllo sono abilitati a:
 - a) esaminare i libri ed ogni altro documento relativo alla gestione dell'impresa;
 - b) fare copie o prelevare estratti dei libri e dei documenti nei locali dell'impresa;
 - c) accedere a tutti i locali, i terreni ed i veicoli dell'impresa;
 - d) acquisire qualsiasi dato informativo sull'attività dell'impresa.
3. Gli esiti di tale attività di monitoraggio e controllo sono resi noti sul sito istituzionale della Regione con periodicità semestrale, aggregati per tipologia di infrazione commessa e per Provincia.

Art. 14

Infrazioni

1. Le infrazioni relative all'esercizio di un servizio di linea sono considerate molto gravi quando l'impresa:
 - a) non rispetta l'obbligo previsto all'articolo 11, comma 2, lettera d);
 - b) non rispetta l'obbligo previsto all'articolo 11, comma 3, lettera h), o esercita un servizio di linea nel periodo di sospensione dell'autorizzazione, disposta conformemente a quanto previsto all'articolo 15;
 - c) non rispetta le prescrizioni essenziali contenute nell'autorizzazione relative al percorso, alle relazioni di traffico autorizzate e agli autobus impiegati, nonché gli obblighi previsti all'articolo 11, comma 2, lettera c) ed all'articolo 9, comma 2;
 - d) non rispetta l'obbligo previsto all'articolo 11, comma 3, lettera f), relativo al rilascio del titolo di viaggio;
 - e) impedisce, senza un giustificato motivo, agli organi preposti di svolgere l'attività di controllo di cui all'articolo 13, comma 2;
 - f) le infrazioni compiute dall'impresa e sanzionate ai sensi dell'articolo 78, comma 3, dell'articolo 80, commi 14 e 17, dell'articolo 82, comma 9, dell'articolo 87, comma 6 e dell'articolo 180, comma 8, del D. Lgs. n. 285/1992, e successive modificazioni.
2. Le infrazioni relative all'esercizio di un servizio di linea sono considerate gravi quando l'impresa:
 - a) non rispetta l'obbligo previsto all'articolo 11, comma 4, lettera b);
 - b) reitera le infrazioni oggetto del provvedimento di richiamo disposto ai sensi dell'articolo 15, comma 10;
 - c) non rispetta l'obbligo previsto all'articolo 11, comma 2, lettera b), relativamente alle prescrizioni non essenziali contenute nell'autorizzazione, diverse da quelle indicate nelle precedenti lettere c) e d) del comma 1;
 - d) sospende o interrompe in modo definitivo l'esercizio, senza aver informato la Regione Campania e gli enti competenti, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera b), oppure non provvede, in qualità di impresa titolare dell'autorizzazione, a riattivare entro il termine massimo di cinque giorni, il servizio di linea sospeso a seguito del provvedimento di sospensione di cui all'articolo 15 dandone comunicazione alla Regione Campania e agli enti competenti;

- e) le infrazioni compiute dall'impresa e sanzionate ai sensi dell'articolo 72, comma 13, dell'articolo 79, comma 4, dell'articolo 174, comma 9 e dell'articolo 178, comma 6, del D. Lgs. n. 285/1992, e successive modificazioni.
3. Le infrazioni relative all'esercizio di un servizio di linea sono considerate lievi quando l'impresa:
- a) non rispetta l'obbligo previsto all'articolo 11, comma 3, lettera c), relativo al possesso della dichiarazione concernente il rapporto di lavoro tra il conducente e l'impresa autorizzata a svolgere il servizio di linea;
 - b) ritarda reiteratamente di almeno venti minuti la partenza dal capolinea del servizio di linea senza giustificato motivo. Si considera reiterato il ritardo alla partenza di oltre venti minuti rilevato sul 20 per cento del totale delle corse autorizzate nell'arco temporale di trenta giorni, non imputabile a cause di forza maggiore;
 - c) utilizza, nell'esercizio del servizio di linea, autobus in uno stato insufficiente sotto il profilo igienico e/o sanitario, secondo quanto previsto dalla disciplina vigente in materia.
 - d) le infrazioni compiute dall'impresa e sanzionate ai sensi dell'articolo 180, comma 7, del D. Lgs. n. 285/1992, e successive modificazioni.
4. Le infrazioni che non riguardano specificatamente l'esercizio di un singolo servizio di linea sono considerate molto gravi quando l'impresa:
- a) non possiede i requisiti per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, previsti dal Regolamento (CE) 1071/2009;
 - b) non possiede la certificazione relativa alla qualità aziendale secondo le norme UNI EN ISO 9000 nella versione più recente;
 - c) non applica nei confronti degli addetti, in materia di rapporto di lavoro, le norme di diritto comune e le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore;
 - d) non rispetta le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, del Regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, così come sostituito dal Regolamento (CEE) n. 1893/91 del Consiglio, del 20 giugno 1991, in materia di separazione contabile, nell'ipotesi in cui la medesima gestisca anche servizi soggetti ad obblighi di servizio pubblico;
 - e) non produce la dichiarazione di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a);
 - f) non rispetta l'obbligo previsto all'articolo 11, comma 3, lettera a).
5. Le infrazioni che non riguardano specificatamente l'esercizio di un singolo servizio di linea sono considerate lievi quando l'impresa:
- a) non rispetta gli obblighi previsti all'articolo 11, comma 3, lettere e) e g).

Art. 15

Sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione

1. L'impresa che compie le infrazioni molto gravi di cui all'articolo 14, comma 4, incorre nella sospensione per un periodo di centottanta giorni di tutte le autorizzazioni di cui la stessa è titolare, in forma singola o come membro di una riunione di imprese. Il periodo di sospensione dell'autorizzazione si interrompe alla data in cui l'impresa ha comunicato alla Regione Campania o agli enti competenti di aver regolarizzato la propria posizione con riferimento all'infrazione commessa, salvo riprendere il decorso di detto periodo, qualora, a seguito di accertamenti dei medesimi enti, non risulti l'avvenuta regolarizzazione da parte dell'impresa.
2. Quando le infrazioni di cui all'articolo 14, comma 4, sono commesse da un'impresa subaffidataria, la Regione Campania o agli enti competenti provvedono a sospendere per un periodo di centottanta giorni la medesima impresa dall'esercizio di tutti servizi di linea, con conseguente eliminazione temporanea dal novero delle imprese subaffidatarie indicate nelle relative autorizzazioni. Il periodo di sospensione dell'esercizio per l'impresa subaffidataria si interrompe alla data in cui la stessa impresa ha comunicato alla Regione Campania o agli enti competenti di aver regolarizzato la propria posizione con riferimento all'infrazione commessa, salvo riprendere il decorso di detto periodo, qualora, a seguito di accertamenti dei medesimi enti, non risulti l'avvenuta regolarizzazione da parte dell'impresa. Il provvedimento di sospensione viene comunicato all'impresa subaffidataria e all'impresa titolare dell'autorizzazione.
3. Decorso il periodo di sospensione previsto al comma 2, senza che l'impresa subaffidataria abbia regolarizzato la propria posizione, la medesima viene definitivamente eliminata dal novero delle imprese subaffidatarie indicate nelle autorizzazioni.
4. L'impresa che, nell'arco di tre anni, commette tre infrazioni molto gravi individuate all'articolo 14, comma 1, incorre nella sospensione dell'autorizzazione. La sospensione dell'autorizzazione in tali casi varia da un minimo di trenta giorni ad un massimo di sessanta giorni. E' disposto il massimo termine della sospensione nel caso in cui il periodo intercorrente tra due infrazioni è inferiore a sei mesi.
5. L'impresa che, nell'arco di tre anni, commette sei infrazioni gravi o molto gravi, individuate all'articolo 14, commi 1 e 2, nell'esercizio di un servizio di linea, incorre nella sospensione dell'autorizzazione. La sospensione dell'autorizzazione, in tali ipotesi, varia da un minimo di venti ad un massimo di quaranta giorni. E' disposto il massimo termine della sospensione nel caso in cui il periodo intercorrente tra due delle sei infrazioni sia inferiore a tre mesi, nonché quando due delle sei infrazioni commesse sono ritenute molto gravi.
6. L'ente competente dichiara la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) perdita di uno o più dei requisiti richiesti;

- b) dichiarazioni mendaci in ordine alle autocertificazioni rese;
 - c) trasferimento o cessione a terzi dell'autorizzazione;
 - d) nel caso in cui il servizio non sia iniziato entro dieci giorni dalla decorrenza del periodo di validità dell'autorizzazione;
 - e) decorso il periodo di sospensione previsto al comma 1, senza che l'impresa abbia regolarizzato la propria posizione. In tal caso la dichiarazione di decadenza riguarderà tutte le autorizzazioni di cui l'impresa risulta titolare, in forma singola o come membro di una riunione di imprese.
 - f) nel caso in cui l'impresa commette ulteriori due infrazioni molto gravi, individuate all'articolo 14, comma 1, entro il periodo dei tre anni successivo al provvedimento di sospensione di cui al comma 4 del presente articolo, salvo quanto previsto al comma 6, lettera c).
 - g) nel caso in cui l'impresa esercita un servizio di linea nel periodo di sospensione dell'autorizzazione.
7. Nei casi di cui al presente articolo, la Regione e gli enti locali competenti dichiarano la decadenza dell'autorizzazione. Il provvedimento di decadenza è notificato all'interessato e comunicato alla Regione e all'ACAM.
8. Salvi i casi di decadenza previsti nel presente articolo, l'ufficio competente può, con provvedimento motivato, disporre la revoca dell'autorizzazione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.
9. La sospensione o la decadenza dell'autorizzazione è adottata anche nel caso previsto dall'articolo 178, comma 7, del D. Lgs. n. 285/1992, e successive modificazioni.
10. L'impresa che, nell'arco di tre anni, commette tre infrazioni lievi nell'esercizio di un servizio di linea, è richiamata a non reiterare le infrazioni. Il richiamo è intimato all'impresa responsabile delle infrazioni e, ove diversa, all'impresa titolare dell'autorizzazione.

Art. 16

Norme transitorie e finali

1. Le domande per l'istituzione di nuovi servizi di linea o di modifica dei medesimi, presentate ai sensi della previgente normativa e per le quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non si sia concluso il relativo procedimento, sono regolate dalle disposizioni del presente regolamento.
2. Le autorizzazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente regolamento mantengono la loro validità fino alla scadenza prevista.
3. Le sanzioni previste e disciplinate dal presente regolamento si applicano anche alle autorizzazioni già rilasciate e in corso di validità. A tal fine gli enti competenti provvedono a trasmettere ai soggetti già autorizzati apposita appendice alle prescrizioni.
4. Per tutto quanto non previsto si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 285/2005 e al D.P.R. n. 753/1980.

Art. 17

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.